

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 Settembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Leoni Dr. Roberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

- 1. RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SERGIO ERCOLANO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA SEGUITO GARA CAVESE/CREMONESE DEL 9.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell'11.9.2007)

La C.G.F., preso atto della rinuncia della S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava dei Tirreni (Salerno), dichiara estinto il procedimento e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DEL F.C. SANGIUSEPPESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA EFFETTIVE, INFLITTA AL CALCIATORE CORSALE RAFFAELE SEGUITO GARA NOICATTARO/SANGIUSEPPESE DEL 16.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)

La C.G.F., rinvia su istanza di parte il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Sangiuseppese S.r.l. di Napoli.

- 3. RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAICON SISENANDO DOUGLAS, SEGUITO GARA LIVORNO/INTER DEL 23.9.2007** ((Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 56 del 24.9.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale 1908 di Milano e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 4. RICORSO DELL'U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ALMEIDA ANGELO MARIANO SEGUITO GARA AVELLINO/LECCE DEL 22.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, infligge al calciatore De Almeida Angelo Mariano la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara unitamente all'ammenda di Euro 3.000,00.
Dispone restituirsì la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Deroma Avv. Serapio - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

- 5. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA NAPOLI/LIVORNO DEL 26.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti –Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 28 settembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

